



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.
del 07-04-2016	

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile alle ore 16:00 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
BOSCIA FILIPPO	Presente
MANCINO ANTONIO	Presente
LIOTINO MARIA DONATA	Presente
VINIERO OTTAVIO VITO	Presente
LOTITO GIULIA	Presente
D'ALESSANDRO MARILENA	Presente
CARBONARA VITO	Presente
VERNI GIUSEPPE	Assente
GIANNOCCARO CATERINA	Presente
NETTI LORENZO	Presente
SPORTELLI MARCO	Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il Segretario dr. Vittorio F. E. Nunziante. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Attestazione di conformità alla legge
Sammichele di Bari, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il Sindaco da lettura della proposta di dispositivo;

Il Cons. Netti reitera la precedente dichiarazione di voto che viene testualmente riportata: *“il Gruppo Sannicchiele nel Cuore voterà contro la manovra complessiva presentata dalla Amministrazione comunale. La conferma delle aliquote portata all’attenzione di questo consiglio comunale è il segno di una difficoltà ad intercettare le reali esigenze della collettività. Ricordiamo bene che nel 2012 in questa stessa assise il Sindaco affermò che solo per quell’anno si chiedeva un sacrificio ai cittadini; dal 2013 le tasse sono continuamente aumentate portando il nostro comune in vetta nella speciale classifica dei comuni più tassati d’Italia e non poteva essere altrimenti visto l’aumento costante della spesa visto quella del personale e in modo non trascurabile quella per spese legali. Infatti in questi anni ci si è preoccupati esclusivamente di gestire un carrozzone costoso ed elargitore di incarichi. Prendiamo atto con soddisfazione che il governo si è fatto carico di ridurre - quasi ad eliminare - la tassazione sulla prima casa. Il nostro gruppo ritiene doveroso ringraziare tutti coloro che con forza e determinazione e in qualche caso disperazione hanno lottato contro l’IMU sui terreni agricoli; la protesta partita da Sannicchiele, non certo per merito dell’Amministrazione, ha riportato alla ragione il governo e come è facilmente deducibile quest’anno questa odiosa tassa è stata eliminata. Ricordiamo bene le parole del Sindaco quando dichiarò pubblicamente che si sarebbe messo alla testa della protesta ed avrebbe proposto ricorso al TAR, non abbiamo notizie né dell’una né dell’altra. L’addizione è un dato acquisito. Sulla tari ci riserviamo di verificare nello specifico la situazione quando saranno attuate le tariffe. Ci preme solo sottolineare che anche in questo caso tutte le scelte sono state operate disponendo del portafoglio dei cittadini contribuenti, praticamente avete costretto la comunità ad essere al vostro servizio e questo nell’anno del signore 2016 è assolutamente inconcepibile ed inaccettabile”.*

Esaurita la discussione, sopra succintamente riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), **a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Considerato che l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato Atto che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Premesso, altresì, che con Decreto 1 marzo 2016 - Ministro dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica comunale (IUC) che al Titolo 4 disciplina il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 7 aprile 2016.

Richiamato il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispone, alla lettera b), numero 2), che il comune procede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Preso atto delle ulteriori modifiche apportate al suddetto tributo dalla Legge di stabilità 2016 e pertanto rilevato che:

- il tributo è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9;**
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, c.2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è dovuto in misura del 30% dall'occupante e del 70% dal titolare del diritto reale sull'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Considerato che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1 comma 677 che il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- all'art. 1 comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentali, di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;*
- al comma 681 sono aggiunti i seguenti periodi: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015”.*
- a norma del comma 683 che il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- a norma del comma 688 le scadenze di pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere differenziato rispetto alle scadenze della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto della Risoluzione n. 1/DF/2016 – Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per

cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative, la quale precisa che le disposizioni della lett. 0a) inserite al comma 3 prima della lettera a) dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

Preso atto dell'abolizione della TASI, dal 1° gennaio 2016, sugli immobili adibiti ad all'abitazione principale e rispettive pertinenze e a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento (eccetto per le categorie catastali A/1-A/8-A/9), considerato che a decorrere dal 2016 è attribuito al comune un Fondo TASI che dovrebbe compensare il minor gettito TASI e che ad oggi risulta difficoltoso individuare l'importo attribuito, si ritiene di confermare le aliquote TASI già applicate nel 2015, al fine di reperire parte delle risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI sulle restanti categorie di immobili soggetti al tributo, le quali saranno rivolte alla copertura seppure non in misura integrale, pari circa il 82 % dei costi dei servizi indivisibili di seguito indicati.

Rilevato che in base all'art. 48 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono le attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali sono rivolti all'intera collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti dal singolo cittadino. Sono servizi rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

Dato atto che di seguito vengono riportati dettagliatamente i costi di riferimento dei servizi indivisibili:

SERVIZI	IMPORTO
Servizi di polizia locale	€ 216.194,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, circolazione stradale, segnaletica, manutenzione strade, sgombero neve)	€ 5.400,00
Illuminazione pubblica	€ 326.800,00
Manutenzione verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti)	€ 31.947,40
Anagrafe	€ 74.339,65

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2016;

Preso atto che ai sensi del comma 26 della Legge n. 208/2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, ad esclusione della tassa sui rifiuti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2015 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015";

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e **tenuto conto dell'abolizione della TASI, dal 1° gennaio 2016, sugli immobili adibiti ad all'abitazione principale e rispettive pertinenze e a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento (eccetto per le categorie catastali A/1-A/8-A/9),** dover confermare per l'anno 2016 le aliquote già in vigore per l'anno 2015:

- **2,5 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze esenti da IMU, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale escluse dal pagamento dell'IMU;
- **2,0 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9 e rispettive pertinenze;

- **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **0,5 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili) diversi da quelle dei punti precedenti.

Preso atto che ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013 con modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **l'aliquota da applicare è del 0,1 per cento.**

Visto l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 che prevede che il versamento della rata in acconto TASI è eseguito sulla base delle aliquote e detrazione previste nell'anno precedente, mentre il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle delibere pubblicate sul sito informatico di art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.i. alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti TASI, esclusivamente in via telematica, **entro il 14 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Preso atto che l'art. 1 comma 688 della citata Legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014 dispone che a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili, i modelli di pagamento preventivamente compilati, su richiesta del contribuente, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

Ritenuto semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune di Sammichele di Bari rende disponibile, tramite l'Ufficio Tributi, come già a disposizione per gli anni precedenti, il servizio, su richiesta del contribuente, di assistenza alla compilazione e stampa del modello di pagamento F24. Si precisa che la TASI rimane un tributo in autoliquidazione, pertanto il suddetto servizio non implica liquidazione ma è reso tenendo conto delle indicazioni del contribuente.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Vista Legge n. 208 del 28/12/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 446/1997;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

Visti i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 ed espressi rispettivamente dal responsabile dell'Area interessata dott. Giuseppe Sciannameo e dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dott. Giuseppe Sciannameo;

Visto, il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, c.1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto innanzi esposto;

Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito:

PRESENTI ALLA VOTAZIONE NUM 10 (Assente Verni):

- Favorevoli num. 7 (Boscia, Mancino, Liotino, Lotito, D'Alessandro, Viniero, Carbonara)
- Contrari num. 3 (Giannoccaro, Netti, Sportelli);

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **di approvare** l'individuazione, per l'anno 2016 dei seguenti servizi indivisibili comunali, alla cui copertura, seppure in maniera non integrale, si dovrà reperire con l' applicazione della TASI:

SERVIZI	IMPORTO
Servizi di polizia locale	€ 216.194,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, circolazione stradale, segnaletica, manutenzione strade, sgombero neve)	€ 5.400,00
Illuminazione pubblica	€ 326.800,00
Manutenzione verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti)	€ 31.947,40
Anagrafe	€ 74.339,65

2. **di confermare** per l'anno 2016 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) già in vigore per l'anno 2015:

- **2,5 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze esenti da IMU, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale escluse dal pagamento dell'IMU;
- **2,0 per mille** per le abitazioni principali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **0,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili) diversi da quelle dei punti precedenti.**

3. **di prendere atto** che ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013 con modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota da applicare è del 0,1 per cento.

4. **di dare atto che:**

- che sono esonerate l'abitazione principale e relative pertinenze eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- le aliquote di cui al punto 2. rispettano i limiti fissati dall'art. 1, comma 677 e 678 della Legge n. 147/2013;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è dovuto in misura del 30% dall'occupante e del 70% dal titolare del diritto reale sull'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la scadenza dell'acconto Tasi per l'anno 2016 è fissata al 16/06/2016, il saldo per l'anno 2016 al 16/12/2016 come previsto dalla normativa vigente. E' ammesso sempre il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

5. **di dare atto**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.

6. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Dipartimento delle Finanze, per il tramite del "Portale del Federalismo fiscale" per via telematica con le modalità previste dalla legge vigente.

Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito:

PRESENTI ALLA VOTAZIONE NUM 10 (Assente Verni):

- Favorevoli num. 7 (Boscia, Mancino, Liotino, Lotito, D'Alessandro, Viniero, Carbonara)
- Contrari num. 3 (Giannoccaro, Netti, Sportelli);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FILIPPO BOSCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 236) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 19-04-2016

L'Addetto alla Pubblicazione

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)

- È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;
- È eseguibile dal 07-04-2016 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 19-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vittorio F. E. Nunziante *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993